

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto per l'avv. [RICORRENTE] del Foro di [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (CF: [OMISSIS]), pec [OMISSIS], rappresentato e difeso -giusta la procura speciale in calce al ricorso- dall'avv. [OMISSIS] del foro di Roma (CF: [OMISSIS]), cassazionista, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma viale [OMISSIS], con pec: [OMISSIS] presso cui dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notifica relativa al presente procedimento, avverso la decisione disciplinare adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso il Distretto di Corte di Appello di Roma in data 3 febbraio 2022 col n. 16\2022 RD depositata il 17\3\22 nei procedimenti disciplinari (riuniti) 171 e 172 del 2020 con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per anni due per la violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 26 (capo "A" incolpazione), 27 (capo B), 33 c. 1 (capo "C"), 9 c. 1, 10 e 11 c. 2 (capo "D"), trattenuto somme indebitamente corrispostegli (capo "E");  
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS];  
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, regolarmente citato, nessuno è presente;  
Il Consigliere relatore avv. Antonio Gagliano svolge la relazione;  
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

*Per aver l'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto al COA di Tivoli, con domicilio in [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]),*

*a) violato i doveri di probità, dignità e decoro, previsti dall'art. 9 CDF, di fedeltà, previsto dagli artt. 10 e 11 CDF, di diligenza previsto dall'art. 12 CDF, e di adempimento del mandato previsto all'art. 26 CDF avendo ritardato l'adempimento del mandato conferito dal sig. [AAA] e dalla sig.ra [BBB] nel settembre 2015, in Roma fino al 10.01.2017;*

*nonché per aver ritardato e/o ommesso il compimento di atti inerenti lo svolgimento del mandato conferitogli in data 30.11.2015 dai sigg.ri [CCC], [DDD] [111] e [DDD] [222], nel procedimento da instaurare nei confronti di [ALFA]. in Roma fino al 18.03.2017;*

*b) violato il dovere di informazione, previsto dall'art 27 CDF, non avendo informato adeguatamente i propri assistiti sullo svolgimento del mandato, e anzi fornendo loro informazioni non veritiere; quanto alla pratica [AAA] e [BBB] /[ALFA] in Roma fino alla data del 10/01/2017 e quanto alla pratica [CCC], [DDD] [111] e [DDD] [222]/ [ALFA] in Roma fino alla data del 18.03.2017;*

*c) violato l'obbligo di restituzione dei documenti e di copia degli atti previsto dall'art. 33, c.1 CDF, non riscontrando i solleciti ricevuti anche dai colleghi subentrati nella difesa, quanto alla pratica [AAA] e [BBB] /[ALFA] in Roma fino alla data del 10/01/2017 e quanto alla pratica [CCC], [DDD] [111] e [DDD] [222] [ALFA] in Roma fino alla data del 18.03.2017;*

*d) violato gli artt. 9 c.1, 10 e 11 c.2, non avendo osservato il dovere di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà e fiducia, avendo consegnato ai propri assistiti [CCC], [DDD] [111] e [DDD] [222] copia di una sentenza apparentemente contraffatta nella stesura.*

*Fatti commessi in Roma dalla data del 30/11/2015 fino alla data del 18/03/2017.*

*e) Richiesto e trattenuto indebitamente le somme corrisposte dai sigg.ri [AAA] e [BBB], nonché dai sigg.ri [CCC] e [DDD] [111] e [222] quale corrispettivo per la prestazione professionale, prestazione mai adempiuta.*

*In Roma fino alla data odierna”.*

Venivano in origine iscritti due procedimenti disciplinari a fronte di due distinti esposti presentati nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], di contenuto simile, in cui si segnalava la condotta professionale di rilievo disciplinare mantenuta dal predetto.

A seguito del primo esposto dei sig.ri [AAA] e [BBB] veniva iscritto innanzi al CDD di Roma il procedimento n. 171/2022.

Gli esponenti riferivano di aver conferito mandato in data 16.09.2015 all'avv. [RICORRENTE] per contestare una richiesta di pagamento formulata dall'[ALFA] in relazione al riscatto di un immobile e di avergli consegnato circa euro 3.000,00 sia per compensi e sia per la redazione di una perizia da produrre nell'instaurando giudizio. Lamentavano di aver più volte sollecitato l'avv. [RICORRENTE] per l'adempimento del mandato e per avere informazioni sul corso dello stesso, ricevendo risposta secondo cui il legale avrebbe intrattenuto una trattativa stragiudiziale con l'[ALFA] per definire la controversia.

Gli esponenti evidenziavano quindi di avere successivamente accertato che quella trattativa mai era stata instaurata e, pertanto, di avere deciso di revocare il mandato all'avv. [RICORRENTE], tenuto conto anche della circostanza che alcuna perizia fosse stata poi depositata nel giudizio incardinato.

Nell'esposto rubricato al n. 172/2020 a firma dei sig.ri [CCC] e [DDD] costoro riferivano che nel novembre 2015 avevano conferito mandato all'avv. [RICORRENTE] per avversare una richiesta di pagamento avanzata dall'[ALFA] in relazione al riscatto di un immobile e di aver ricevuto nel corso del tempo da parte del legale false rassicurazioni in merito all'espletamento del mandato giudiziale e stragiudiziale tanto che anch'essi si erano determinati a revocare il mandato. Riferivano, inoltre, di non aver ricevuto la consegna della perizia da parte dell'avv. [RICORRENTE] e di aver ricevuto dal detto avvocato una copia di una sentenza del Tribunale di Roma rilevatasi non autentica in quanto non corrispondente ad alcuna decisione di tal fatta della autorità giudiziaria in discorso.

Avvisato delle notizie di illecito l'avv. [RICORRENTE] depositava memorie con le quali contestava gli assunti.

Veniva espletata attività di istruttoria preliminare con l'audizione dei vari soggetti coinvolti nei fatti denunciati. All'esito, disposta la riunione dei due procedimenti per connessione oggettiva, il CDD approvava i capi d'incolpazione sopra riportati.

L'avv. [RICORRENTE] depositava la propria lista testi e il CDD con l'ordinanza del 22.12.2021 riteneva di non ammettere le prove testimoniali richieste sia perché prive di specifica indicazione delle circostanze oggetto dell'esame e sia perché aventi ad oggetto giudizi e valutazioni personali non conferenti con l'oggetto del procedimento.

All'esito del dibattimento, ove venivano acquisiti i documenti rilevanti ed escussi i testi, il CDD riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] rispetto i capi

d'incolpazione per come segue: "La sezione ritiene che il quadro probatorio formatosi nelle diverse fasi del p.d. ha dimostrato che l'avv. [RICORRENTE], nella gestione delle due pratiche affidate dagli esponenti, sia incorso in rilevanti violazioni deontologiche, tali da minare alla radice il vincolo fiduciario che lega l'avvocato al cliente e che costituisce l'essenza stessa della professione forense. La condotta dell'avv. [RICORRENTE] si è concretizzata in una serie di attività poste in essere strumentalmente e consapevolmente al fine di occultare l'inadempimento al mandato attraverso una informazione incompleta e non veritiera, con ciò demolendo le fondamenta del rapporto fiduciario. L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'affidamento dell'incarico nel settembre 2015 ([AAA] e [BBB]) e nel novembre 2015 ([CCC] e figli) e la revoca del mandato intervenuta nei primi mesi del 2017, l'avv. [RICORRENTE] non abbia posto in essere alcuna attività professionale in favore dei due assistiti, eccezion fatta per il deposito in data 16.12.2016 di due ricorsi ex art. 447 bis cpc, dopo un numero indefinito di sollecitazioni ricevute dai clienti e risultanti in atti. La circostanza, evidenziata dal [RICORRENTE] e ribadita nelle comunicazioni indirizzate ai clienti, di una lunga ed articolata interlocuzione col personale [ALFA] finalizzata alla soluzione bonaria della controversia non ha trovato alcun riscontro. Al contrario, è stata ampiamente smentita dalle dichiarazioni rese dal legale dell'[ALFA] avv. [EEE] la quale non incontrò mai l'avv. [RICORRENTE]. L'avv. [EEE] riferisce che ebbe a contattare la "dottssa [FFF] dell'ufficio morosità che mi rappresentò telefonicamente l'assenza di trattative stragiudiziali tra [ALFA] e i sigg.ri [AAA] e [BBB]" (cfr dichiarazioni teste avv. [EEE] verbale 22.12.2021). Sulla stessa linea le dichiarazioni delle testi avv. [GGG] e avv. [HHH]. L'avv. [GGG] riferisce di aver ottenuto - dietro espressa istanza di accesso agli atti - copia integrale del fascicolo dell'[ALFA] relativo alla posizione dei suoi clienti ([AAA] e [BBB]) e di non aver rinvenuto nello stesso alcuno scritto riferibile all'avv. [RICORRENTE] o alla pendenza di una qualsiasi trattativa stragiudiziale, neanche una formale comunicazione di contestazione delle richieste di pagamento o, comunque, un intervento a tutela dei sigg.ri [AAA] e [BBB]. Precisa che nel corso di un incontro con l'avv. [EEE] dell'[ALFA], questa verifico, anche all'esito di apposite telefonate con gli uffici preposti, che neanche questa trattativa era mai stata posta in essere". Lo scambio di messaggi tra il [RICORRENTE] e gli esponenti, acquisito al fascicolo, racconta il ripetuto e costante tentativo di rassicurare i clienti sull'andamento della pratica, arrivando addirittura ad affermare l'esistenza di un "pronunciamento giudiziale favorevole". In una mail inviata dall'avv. [RICORRENTE] al sig. [AAA] in data 27.12.2016, si legge: "il provvedimento dell'azienda non è stato ancora consegnato ufficialmente, essendo stato inviato presso il competente ufficio." Destano perplessità le mail allegate ai due esposti. È proprio l'avv. [RICORRENTE] a fornire alla sig.ra [CCC] la stampa di una mail asseritamente inoltrata in data 12 ottobre 2016 alla

dott.ssa [FFF] ([ALFA]) in relazione alle vertenze [AAA] e [CCC] 'per i quali vi è stato un pronunciamento giudiziale con il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione di tutte le somme richieste per interessi ultra legali" (cfr mail allegate all'esposto PD 172/20). Se tale mail è veritiera il suo contenuto è quantomeno sconcertante: l'avv. [RICORRENTE], infatti, era ben consapevole non solo dell'inesistenza, in quella data, di una pronuncia giudiziale ma addirittura dell'inesistenza di un giudizio il cui atto introduttivo è stato depositato in data 16.12.2016. L'avv. [RICORRENTE] riferisce di aver fatto espletare una perizia contabile che risulterebbe anche depositata in copia come allegato ai ricorsi ex art. 447 bis cpc, ma di tale perizia (per la quale ha richiesto ed ottenuto un pagamento documentato in atti) non vi è traccia alcuna. Molteplici sono le richieste dei sigg.ri [AAA] e [CCC] volte ad ottenere una copia di tale documento, molteplici anche le richieste dei legali che hanno sostituito il [RICORRENTE] nella difesa dei due esponenti. Di tale documento non vi è traccia neanche nel fascicolo d'ufficio (integralmente acquisito in copia dalla sezione) come confermato dall'avv. [GGG] e dall'avv. [HHH] che ne presero visione al momento del conferimento di incarico.

Sul punto l'avv. [RICORRENTE] si limita ad evidenziare l'apposizione del timbro da parte dall'addetto all'ufficio iscrizioni sull'indice degli atti che - tuttavia- attesterebbe il deposito di una copia di tale perizia il cui originale, pertanto, sarebbe rimasto nelle mani del [RICORRENTE].

Egli, però, omette di consegnare tale documento ai Clienti e ai colleghi che lo hanno sostituito nella difesa, sebbene più volte espressamente e formalmente richiesto. Il fatto che egli non abbia ottemperato alle pressanti e legittime richieste e abbia mantenuto tale atteggiamento ostativo anche nel corso del presente procedimento, laddove la produzione della perizia avrebbe facilmente risolto la vicenda in suo favore, unitamente alla confermata circostanza dell'assenza della perizia nel fascicolo d'ufficio, depone per l'inesistenza della stessa.

Particolare rilievo assume la circostanza della consegna alla sig.ra [CCC] - avvenuta in presenza dei sigg.ri [AAA] e [BBB] - di copia di una sentenza del Tribunale di Roma recante n. [OMISSIS]/2016 pubblicata il [OMISSIS].2016 RG [OMISSIS]/2015 resa in un giudizio pendente tra [CCC], rappresentata dall'avv. [RICORRENTE], e [ALFA], rappresentata dall'avv. [EEE], allegata all'esposto presentato dalla sig.ra [CCC]. È stato agevole verificare, sin dalla fase di istruttoria preliminare, con la semplice consultazione del sito "Giustizia Civile, come la sentenza n. [OMISSIS]/2016 del Tribunale di Roma sia in realtà riferibile al giudizio di secondo grado RG [OMISSIS]/2016 avente ad oggetto "opposizione a ordinanza ingiunzione". Lo stesso sito ha consentito di verificare che il numero di ruolo a margine della sentenza allegata dall'esponente [CCC] ([OMISSIS]/2015) fosse riconducibile a giudizio pendente tra altre e diverse parti. Il Consigliere Istruttore ha

*dunque acquisito copia della sentenza resa nel giudizio n. [OMISSIS]/15, riscontrando che la stessa è relativa a procedimento promosso dall'avv. [RICORRENTE] in favore di diverso assistito e nei confronti di [ALFA], costituitasi in giudizio con l'avv. [EEE] che ha in dibattimento riconosciuto tale sentenza come relativa ad un giudizio da lei patrocinato, escludendo però qualsiasi connessione con la posizione della sig.ra [CCC]”.*

In conclusione, il CDD ha ritenuto che il quadro probatorio avesse fornito la prova che l'avv. [RICORRENTE] avesse depositato in ritardo il ricorso ex art. 447-bis c.p.c. senza aver svolto nessuna altra attività, fornendo false rassicurazioni in merito all'adempimento del mandato ai propri assistiti.

Quando alla sanzione, il CDD ha ritenuto di applicare la sospensione per anni 2 tenuto conto del comportamento grave tenuto dall'incolpato, anche successivo ai fatti, della molteplicità delle condotte poste in essere nonché dell'assenza di resipiscenza.

Avverso il provvedimento sanzionatorio l'incolpato, tramite avvocato cassazionista, ha proposto ricorso al CNF in cui, riassuntivamente, muove le seguenti censure:

- In via pregiudiziale, relativamente al capo “E” dell'incolpazione, rileva il difetto di giurisdizione dell'organo disciplinare in quanto il presunto profilo di illegittimità riguarderebbe i rapporti economici tra le parti ed al CDD sarebbe precluso conoscere di aspetti contabili tra il dare ed avere tra le parti.

Contesta anche nel merito l'affermazione di responsabilità per il capo “E” essendo pacifico che i due ricorsi giurisdizionali sono stati proposti e sono stati svolti altri incombenti inerenti al mandato sicché la decisione del CDD, anziché trovare corrispondenza in una norma precisa ed autonoma deontologica, sconta una “certa pregiudiziale valutazione moralistica della situazione” che tende a comprimere il diritto di difesa. In ogni caso, anche a voler attribuire rilievo disciplinare alla condotta, l'entità della sanzione irrogata è stata ingiustificatamente grave.

- Secondo l'ulteriore censura del ricorrente, il provvedimento del CDD sarebbe illegittimo e nullo per violazione dell'art. 111 Cost e art. 59 L.P. in quanto alla sostituzione del relatore all'ultima udienza dibattimentale avrebbe dovuto seguire la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 525 cpp. Inoltre la sostituzione del relatore con l'avv. [OMISSIS] del foro di Roma avrebbe violato, oltre che l'art. 58 LP, anche l'art. 50 L. n. 247/2012 in quanto l'incolpato, seppure è iscritto al foro di Tivoli, svolge l'attività professionale a Roma e, quindi, essendo questo il reale luogo di esercizio dell'attività, l'avv. [OMISSIS], pure del foro di Roma, era incompatibile con la funzione di componente del collegio giudicante, ed a maggior ragione di relatore, a mente dell'art. 50 co 2 L. n. 247/2012.

- Deduce ancora la nullità della decisione per violazione dell'art. 111 Cost., 59 lett. e) e f) L.P. e artt. 468, 493 e 507 cpp per violazione del diritto alla prova. Lamenta al riguardo

che con l'ordinanza del 22.12.2021 si sarebbe illegittimamente deciso di non ammettere le prove testimoniali richieste dall'incolpato. Sostiene che la specificazione dei fatti oggetto delle richieste testimonianze non sarebbe necessaria ai fini dell'ammissione in ragione di quanto prevede l'art. 468 cpp e secondo la prassi applicativa di tale norma. In ogni caso il collegio, essendogli demandato il compito di accertare la verità dei fatti, avrebbe dovuto far ricorso, in ossequio al principio sancito dall'art. 59 lett. F) L.P. ed ai poteri officiosi che gli derivano, alla previsione dell'art. 507 cpp e quindi ammettere le prove di che trattasi specie nell'ambito di un percorso decisorio al termine del quale è pervenuto ad irrogare una sanzione più grave di quella stabilita in via edittale.

- Denuncia poi il difetto di istruttoria e l'omessa ed insufficiente motivazione in quanto, secondo il ricorrente, il CDD avrebbe erroneamente apprezzato e valutato le prove assunte nel procedimento. In particolare avrebbe errato nel considerare irrilevanti -perché *de relato*- le dichiarazioni rese dall'avv. [EEE], nonché quelle degli avv.ti [GGG] e [HHH] che nulla secondo la gravata decisione avrebbero aggiunto rispetto a quanto affermato dall'Avv. [EEE]. Inoltre, l'incolpato lamenta che il CDD abbia ritenuto che la perizia non fosse stata mai redatta, senza aver tuttavia ascoltato il consulente.

- Inoltre, denuncia il difetto di motivazione in ordine alla contestazione relativa alla copia della sentenza contraffatta perché non vi sarebbero state persuasive risultanze probatorie a supporto dell'assunto secondo cui sarebbe stato proprio l'incolpato a consegnare all'esponente lo scritto in discorso. In merito, ritiene che le testimonianze assunte fossero in contraddizione tra loro.

- In ultimo si duole dell'eccessività della sanzione irrogata che considera eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti contestati, e comunque non motivata. Evidenzia a proprio favore che, se l'adempimento del mandato non è stato celere, alcun diritto delle parti assistite è stato mai pregiudicato.

In ragione delle doglianze qui sinteticamente esposte nel ricorso si è richiesto che il Consiglio Nazionale Forense pronunci:

A) il difetto di giurisdizione per i fatti contestati nel capo "E"; B) la dichiarazione di nullità del provvedimento del CDD, con "ripetizione" del dibattimento dinanzi al CNF; C) nel merito, il non luogo a provvedimento disciplinare per insussistenza di condotte di rilievo deontologico; D) in subordine la rideterminazione della sanzione secondo il minimo edittale.

Con nota a firma dell'avv. [OMISSIS] di data 31 ott. 2023 venivano depositate, in vista dell'udienza di trattazione fissata per il 22/11/23 ed ai sensi dell'art. 61 del RD sul regolamento di procedura dei giudizi innanzi al Consiglio Nazionale Forense, copie di n. 6 sentenze di cause patrociniate dall'avv. [RICORRENTE] nell'interesse di diversi suoi clienti contro l'[ALFA] ([OMISSIS] del Comune di Roma) con oggetto simile a quello delle

controversie per cui l'incolpato era stato incaricato dagli esponenti e che si erano tutte concluse con esito favorevole per i patrocinati dell'avv. [RICORRENTE] e, quindi, con la soccombenza a vario titolo dell'ente [ALFA].

Nella prospettiva del ricorrente tali documenti corroborano l'assunto secondo cui l'azione giudiziaria intrapresa, anche ad ammettere che sia stata promossa non nei tempi promessi ai clienti, è stata formalmente e sostanzialmente corretta con assenza di pregiudizio per i clienti medesimi.

All'udienza del 22 novembre del 2023, dopo aver rigettato, con ordinanza n. 93/23 la richiesta di rinvio formulata dal difensore del ricorrente, si provvedeva alla trattazione, indi illustrata la relazione, veniva svolta la discussione ed il PM concludeva per il rigetto del ricorso mentre la difesa ne chiedeva l'accoglimento, almeno parziale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa al capo "E" della contestazione, mentre risultano non meritevoli di accoglimento le censure in ordine a tutte le altre contestazioni.

Procedendo alla disamina delle doglianze secondo l'ordine prima seguito, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'organo disciplinare (CDD di Roma) sollevata in relazione all'assunta natura economica, nei termini di dare avere, tra cliente ed avvocato dei rilievi relativi al trattenimento o alla mancata restituzione delle somme a suo tempo versate.

Al proposito va subito precisato che il Consiglio Distrettuale di disciplina non è un organo giurisdizionale avendo esso natura amministrativa al pari del procedimento disciplinare che si svolge innanzi ad esso.

In ogni caso la questione non può essere proposta nei termini indicati nel ricorso e, cioè, se ogni questione di natura economica tra cliente ed avvocato sia riconducibile alla "giurisdizione" del CDD (o del CNF). Infatti il tema è quello di stabilire se anche aspetti relativi ai rapporti economici tra cliente ed avvocato possano o meno proporre risvolti di natura deontologica, nel senso che implicino violazioni ai principi ed ai canoni del codice deontologico forense la cui cognizione, ovviamente, non può sfuggire alla competenza degli organi disciplinari forensi.

Non v'è dubbio che il sistema deontologico forense contiene una serie di principi e canoni che attengono proprio ai rapporti economici tra cliente ed avvocato: basti pensare, non certo esaustivamente, agli articoli del CDF 25, 30, 31, 34 e, soprattutto, 29 che al comma quarto statuisce il divieto di pretendere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. Si aggiunga che il principio generale di lealtà e correttezza di cui

all'art. 9 CDF appare in primo luogo rivolto proprio ai rapporti con i clienti e non si rinviene alcuna ragione che possa far escludere proprio gli aspetti di natura economica dall'ambito di detti rapporti che, per come detto, vanno precipuamente impostati e sviluppati secondo lealtà e correttezza.

Si tratta di una serie di norme e principi indicativi di precisi obblighi deontologici la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari per cui è competente, funzionalmente ed esclusivamente, l'organo disciplinare distrettuale e, in secondo grado e con poteri di natura giurisdizionale, il Consiglio Nazionale Forense.

L'equivoco in cui incorre il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] verte sul fatto di considerare che gli obblighi economici scaturenti dal mandato professionale conferito all'avvocato abbiano natura esclusivamente civilistica -per cui si sottende che la relativa cognizione apparterrebbe all'AGO- anziché "anche" di natura civilistica oltre che deontologica.

Non v'è dubbio che tutte quelle norme e principi deontologici prima richiamati comprovano il rilievo "anche" deontologico degli aspetti economici del rapporto professionale e da ciò scaturisce l'ovvia conseguenza per cui appartiene all'AGO ogni accertamento di reciproci obblighi di natura economica mentre è riservato al CDD (e poi al CNF) ogni apprezzamento sulla sussistenza o meno di condotte di rilievo deontologico poste in essere in relazione alla richiesta o trattenimento di somme di denaro, al mancato rendiconto delle somme ricevute, alle indebite compensazioni o altro del genere.

Infatti, l'art. 51, co 1 l. n. 247/2012 dispone: *"Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina"*.

Infondato risulta il rilievo di nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 50 L. n. 247/2012 per avere il CDD provveduto alla sostituzione del relatore all'ultima udienza dibattimentale e per non aver proceduto, dopo la nomina del nuovo relatore, alla rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 525 cpp.

Parimenti infondata la censura secondo cui la nomina quale relatore dell'avv. [OMISSIS] (del foro di Roma) avrebbe determinato la violazione dell'art. 50 L. n. 247/2012 perché questi non poteva comporre il collegio giudicante in quanto l'incolpato, seppure iscritto al foro di Tivoli, svolgeva essenzialmente l'attività professionale a Roma e, quindi, non poteva essere giudicato da componenti del CDD appartenenti allo stesso foro romano.

Quanto alla nullità per omessa rinnovazione dell'istruttoria va ricordato che il procedimento dinanzi al CDD è pacificamente di natura amministrativa cosicché non possono trovare applicazione le norme sull'immodificabilità del collegio giudicante che valgono esclusivamente in sede giurisdizionale penale.

In termini, tra le tante, Cassazione SS.UU., sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018: *"...La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluyente sia che avvenga nella fase*

*precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell'immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa* (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense - sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

Per completezza si riporta anche la sentenza del CNF oggetto del ricorso innanzi alle SS.UU. poc'anzi richiamato: *"...La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell'immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa.* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408; conformi anche Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 aprile 2008, n. 28.

Quanto invece alla censura per la violazione dell'art. 50 co 3 L. n. 247/2012 per il fatto che il nuovo relatore era iscritto all'ordine di Roma e pure in Roma l'incolpato avrebbe esercitato in via prevalente la sua attività professionale sicché sarebbe stata violata la regola per cui del collegio giudicante del CDD non possono far parte componenti appartenenti allo stesso foro dell'incolpato, si rileva che la norma di cui all'art. 50 comma 3 L. n. 247/2012 risulta oltremodo chiara nel punto in cui specifica che debba aversi riguardo al foro in cui è iscritto il professionista sottoposto a procedimento disciplinare e non al presunto 'reale' luogo di svolgimento dell'attività.

Il detto criterio non appare derogabile in quanto individua a monte e in via preventiva i soggetti che potranno far parte del collegio giudicante un determinato iscritto. Peraltro il contrario avviso comporterebbe un'assoluta incertezza nelle regole di formazione dei collegi oltre che un'inammissibile discrezionalità stante l'assoluta indeterminatezza di qualsivoglia criterio che non sia ancorato ad un dato squisitamente formale come, appunto, quello del foro di iscrizione.

Va pure fatto presente che la corretta interpretazione della norma non può prescindere dall'utilizzazione del principio, assolutamente generale, secondo cui le cause di incompatibilità o di astensione sono tassativamente quelle previste dalla legge e le norme in materia devono essere di stretta interpretazione proprio perché è indispensabile disporre di criteri oggettivi, certi e predeterminati nella formazione dei collegi giudicanti.

La doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove –per cui il ricorrente deduce la nullità della decisione per violazione dell’art. 111 Cost, 59, lett. e) d f) L.P. e artt. 468, 493 e 507 cpp per violazione del diritto alla prova- non si confronta con il principio secondo cui l’organo disciplinare gode di ampia discrezionalità, che si esercita nell’alveo del suo libero convincimento, in tema di rilevanza ed ammissibilità delle prove. Da ciò discende che non è possibile sostenere l’esistenza di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato in capo all’incolpato stante che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre.

Una tale impostazione non consente di aderire alla tesi del ricorrente secondo cui la indicazione almeno sommaria delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre non costituirebbe una condizione necessaria dell’ammissibilità delle testimonianze: infatti solo attraverso la disamina delle circostanze su cui la testimonianza dovrebbe vertere è possibile valutare la rilevanza della stessa rispetto all’oggetto del giudizio disciplinare ed al contenuto delle contestazioni.

Al riguardo si rinviene costante e conforme giurisprudenza sia delle Sezioni Unite che del Consiglio Nazionale Forense che ha anche avuto modo di precisare che, in ragione della ampia discrezionalità nella valutazione di ammissibilità e conferenza della prova, il CDD può assumere la decisione in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti quando tali elementi risultino coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

In tal senso, ad esempio, Cass. civ. Sez. Unite, 28-10-2015, n. 21948 (rv. 637141) per cui: *“...In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell’ordine ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.* (Rigetta, Cons. Naz. Forense, 14/03/2015). Conforme Cassazione SS.UU., sentenza n. 21948 del 28 ottobre 2015.

Nella vigenza del nuovo codice deontologico e del nuovo ordinamento forense si annota ad ulteriore conforto Cassazione SS.UU. sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021 per cui *“...In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso,*

*attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare.*

Ancora più di recente, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, ha ribadito che *"...Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.*

Nello stesso senso Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 17 del 23 aprile 2019; sentenza del 15 ottobre 2018, n. 115; sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233; sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

D'altronde in questi termini si esprime l'ordinamento professionale all'art. 59, c. 1, lett. d) n. 4 prescrivendo che «l'incolpato ha diritto di [...] indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti».

Si aggiunga che il dato testuale dell'art. 21 comma 2 lett. "d" del regolamento CNF n. 2\2014 sul procedimento disciplinare riconosce all'incolpato la facoltà di chiedere l'escussione di testi per il giudizio disciplinare con l'onere di indicare *"...l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti"*.

Correlativamente la lettera "d" del comma 2 dell'articolo 22 del medesimo regolamento vuole che il collegio giudicante proceda all'acquisizione di ogni ulteriore prova "rilevante" per l'accertamento dei fatti, collegando indefettibilmente, pertanto, l'ammissione e l'acquisizione della prova ad un previo giudizio di "rilevanza" in funzione dell'accertamento dei fatti che, quando le prove siano richieste dall'incolpato, deve necessariamente presupporre che la sua istanza sia accompagnata dalla indicazione anche solo sommaria della circostanze oggetto della testimonianza.

Orbene la richiesta di ammissione delle prove per testi svolta dal ricorrente (memorie del 18\6\21, dell'11\12\2020 a firma dell'avv. [HHH] ed in primo luogo quella di costituzione per il giudizio disciplinare del 20\9\21 sempre a firma dell'avv. [HHH]) non contiene alcun riferimento, nemmeno generico, alle circostanze su cui i testi avrebbero dovuto essere escussi. Di certo non può ritenersi che soddisfi il parametro indicato dalla richiamata lettera "d" dell'art. 21 comma 2 del regolamento CNF n. 2\2014 l'aver indicato che i testi avrebbero dovuto deporre *"sui fatti esposti"* (fatti esposti da chi? Dall'incolpato o dagli esponenti? E, in ogni caso, su quali fatti e circostanze tra i tanti di cui parlano i diversi

esposti?) ovvero che avrebbero dovuto riferire in ordine alla serietà professionale dell'incolpato, elemento assolutamente vago e del tutto opinabile e che, peraltro, esprime senz'altro un personale giudizio del teste che, come noto, mai può essere oggetto di testimonianza.

Pertanto la determinazione del CDD di Roma del 22\12\2021 che non ha ammesso le prove orali richieste dall'incolpato, e quindi la decisione disciplinare che ha ribadito tale diniego, appare corretta e legittima e quindi infondate risultano le censure che sul punto l'incolpato muove nel suo ricorso al CNF.

Anche la censura di nullità per difetto di motivazione e per l'incongruità delle prove assunte a fondare un giudizio di responsabilità, va disattesa perché infondata al pari di quella in cui si lamenta carenza di motivazione e l'erronea valutazione delle prove in merito alla contestazione di cui al capo "d" (consegna di una copia di una sentenza civile contraffatta).

Fermo rimanendo il principio generale per cui, in caso di carenza di motivazione, il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo, eventualmente, così ad una motivazione inadeguata ed incompleta (*ex multis*, Cass. civ., sez. Unite 17-06-2013, n. 15122; 10/06/2013, n. 14507; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52), va nel caso concreto affermato che la motivazione resa dal CDD di Roma appare congrua, persuasiva, coerente, logica ed esauriente in relazione a tutte le contestazioni mosse nei capi da "A" a "D" dell'incolpazione mentre, per come già sopra annunciato, per il capo "E" essa presta il fianco ai rilievi che appresso si svilupperanno.

Infatti, per come anche risulta dalle parti della motivazione che si sono riportate nella precedente esposizione in fatto, il CDD di Roma ha preso in considerazione tutte le risultanze istruttorie nella sua disponibilità, ne ha dato una lettura congrua e coerente e col loro immediato e naturale significato, ha ricostruito le condotte professionali dell'incolpato in modo puntuale per tutti gli aspetti rilevanti in relazione alle violazioni deontologiche contestate.

Correttamente ha valorizzato le dichiarazioni rese dagli esponenti ed il contenuto degli esposti disciplinari che, nel caso, trovano positivo riscontro anche da tutta una serie di risultanze documentali quali la corrispondenza per mail che si trova in atti e le stesse produzioni documentali provenienti dall'incolpato che confermano il grave ritardo nell'espletamento del mandato (dal settembre 2015 al dicembre 2016, nella migliore delle ipotesi, per come chiaramente evidenziato nella motivazione della decisione del CDD).

Inoltre nel suo provvedimento l'organo distrettuale ha ben evidenziato i risultati delle prove testimoniali ed i contenuti di quelle documentali sottolineandone le parti che costituiscono chiara smentita dell'assunto del ricorrente laddove questi, nel tentativo di giustificare il

grave ritardo nella proposizione dell'azione giudiziaria, ha asserito di avere intessuto contatti e trattative extra giudiziali con rappresentanti o funzionari della [ALFA] (deposizioni dei testi avv. [EEE], [GGG] e [HHH] Elisa riportate alle pagine 6-8 della decisione).

La tesi difensiva secondo cui l'incolpato, nel lungo tempo intercorso tra il conferimento dell'incarico e la proposizione del ricorso ex art. 447 bis cpc, abbia intrattenuto trattative extra giudiziali con la controparte non solo non è stata provata -per come sarebbe stato onere dell'incolpato fare- ma è rimasta addirittura sconfessata in modo inoppugnabile specie alla luce del rilievo -pure valorizzato a pagina 6 della motivazione- per cui dall'accesso agli atti del procedimento amministrativo presso la [ALFA] non era evincibile alcun contatto o trattativa ai fini di una composizione bonaria (cfr., dichiarazioni dell'avv. [GGG] rese nel corso della sua testimonianza innanzi al collegio giudicante sulla cui attendibilità non è dato dubitare specie allorquando essa concerne aspetti così precisi come, appunto, quello del risultato dell'accesso agli atti).

Ad integrazione di tale passaggio argomentativo si annota in questa sede che se effettivamente l'avv. [RICORRENTE] avesse promosso una qualche trattativa extra giudiziaria con funzionari o legali della [ALFA], anche con una sola semplice telefonata, senz'altro se ne sarebbe trovata traccia nel fascicolo procedimentale della [ALFA] stessa atteso che questa è una grande azienda di diritto pubblico e la complessa organizzazione di un tale tipo di enti deve necessariamente contemplare che ogni contatto o trattativa inerente una pratica di recupero di crediti o altro del genere venga annotata e documentata nel fascicolo di riferimento.

L'iter logico argomentativo offerto dal provvedimento impugnato propone una particolare efficacia dimostrativa laddove si è soffermato in modo diffuso ed articolato sulla circostanza, e correlata contestazione (capo "D"), della consegna da parte dell'incolpato alla cliente sig.ra [CCC] di una (apparente) copia di una sentenza del Tribunale di Roma che in realtà mai è stata pronunciata e che indica il numero di un procedimento (o di sentenza) in cui, guarda caso, lo stesso avv. [RICORRENTE] patrocinava un altro cliente contro l'[ALFA] di Roma. Orbene i fogli consegnati alla [CCC] indicano come parte di quel procedimento, e quindi come vittoriosa in virtù di quella sentenza, la sig.ra [CCC] anziché la parte realmente in causa (la società "[BETA]", pure assistita dall'avv. [RICORRENTE]), cosicché deve necessariamente dedursene che, profittando della conoscenza degli aspetti e degli estremi di quell'altra vicenda processuale, si sia formato un documento falso per far apparire, contrariamente al vero, che la [CCC] aveva già ottenuto una decisione giudiziaria favorevole. La consegna di tale documento così artefatto era a corredo delle informazioni, non veritiere, che l'incolpato propinava ai clienti nel tentativo di non far emergere il grave ritardo nell'espletamento del mandato.

Nel suo appello al CNF l'incolpato contesta di essere stato lui ad effettuare quella consegna. Ma chi altri avrebbe potuto conoscere gli estremi dell'altra pendenza processuale in cui proprio l'incolpato rappresentava un altro cliente contro la stessa controparte e con un oggetto corrispondente a quello del contenzioso della [CCC]? Sul punto si richiamano le dichiarazioni testimoniali dell'avv. [EEE] nella seduta del 22\12\2021 e dell'avv. [HHH] nella seduta del 3 febr. 2022.

E, ancora, sulla base di quali elementi si dovrebbe ritenere sul punto inattendibili le convergenti e precise dichiarazioni rese dall'[AAA] al pari della [CCC] e, ancora, il preciso contenuto dell'esposto a firma di [CCC], [222] [DDD] e [111] [DDD]? Si consideri poi che proprio la circostanza per cui la [CCC] ebbe a richiedere all'avv. [HHH] delucidazioni sul documento di che trattasi (vedasi deposizioni [HHH] 3\2\22) fa categoricamente escludere che sia stata la [CCC] stessa a consegnare l'artefatto della falsa sentenza del Tribunale di Roma: se fosse stata l'artefice di quello scritto non avrebbe avuto bisogno di alcuna notizia o informazione o chiarimento in ordine allo stesso!

Sul punto della provenienza dall'avv. [RICORRENTE] della falsa copia di sentenza v'è da rilevare, ad integrazione della decisione del CDD, un ultimo argomento assolutamente dirimente: infatti sono agli atti almeno due mail (l'una del 27\12\2016 trasmessa al cliente [AAA] e l'altra del 12\10\2016 trasmessa alla dr.ssa [FFF] dell'[ALFA] e consegnata in copia ancora una volta a [CCC]) in cui si fa riferimento, sempre allo scopo di rabbonire i clienti per i gravi ritardi nell'espletamento del mandato professionale, alla già avvenuta pronuncia di provvedimenti giudiziali favorevoli ai clienti [AAA] \ [BBB] e [CCC] \ [DDD].

E' chiaro quindi che la consegna -e la previa predisposizione- della falsa sentenza si colloca in questa più complessiva condotta volta a convincere i clienti del fatto che le cause erano state già vinte -sicché non v'era stato alcun ritardo o trascuratezza nell'espletamento del mandato- attraverso l'esibizione di una (falsa) prova documentale di quell'inesistente risultato.

Peraltro gli esponenti non avevano interesse alcuno di auto dotarsi di una copia di una decisione inesistente e soprattutto per loro completamente inutile, addirittura artefacendola essi stessi, atteso che avevano invece interesse ad ottenere prima possibile un efficace pronunciamento giurisdizionale che essi potessero porre in esecuzione per soddisfare le loro ragioni ed aspettative.

Né appare facile, e ragionevole, ipotizzare che gli esponenti, essendo soggetti del tutto estranei alle pratiche ed alle dinamiche giudiziarie, abbiano avuto l'abilità ed il bagaglio di conoscenze per formare e predisporre una apparente sentenza di un Tribunale, avendo cura di indicare nel documento così artefatto tutti gli elementi che lo caratterizzano nella forma, anche grafica oltre che linguistica e contenutistica, tipica di una decisione giudiziale e che chi non sia un addetto ai lavori non è certo in grado di padroneggiare.

Di contro, proprio per l'incolpato risultava oltremodo agevole la predisposizione di quell'artefatto avendo egli dimestichezza non solo con la forma grafica e con i contenuti caratteristici di una sentenza dei Giudici civili ma, anche, particolare consuetudine proprio con quel tipo di contenzioso relativo agli alloggi [ALFA] ed al loro riscatto per come tra l'altro dimostra la documentazione che è stata prodotta al CNF con le note del 31\10\2023. A fronte di tutto ciò, di nessun pregio appaiono i rilievi contenuti nel ricorso al CNF incentrati sulla diversità di forma grafica tra il testo della "autentica" sentenza della causa patrocinata dal [RICORRENTE] per conto del cliente "[BETA]" e quello della copia della "falsa" sentenza consegnata alla [CCC]. Infatti i fogli consegnati alla cliente sono stati artefatti attraverso software informatici di scrittura ed attrezzature hardware per la stampa cosicché chi li ha predisposti ha ben potuto far ricorso ad altri caratteri o impostazioni di pagina o spaziature, non essendo in nessun modo vincolato dal testo autentico.

Del pari non coglie in nessun modo nel segno la critica che si incentra su un (presunto) atteggiamento "dimesso" della [CCC] rispetto ad una più marcata iniziativa in senso accusatorio dell'[AAA]. Non si riesce a comprendere perché un eventuale atteggiamento meno incisivo della [CCC] entri in contraddizione col dichiarato dell'[AAA] e, in ogni caso, risulta veramente oscura la logica per cui debba considerarsi poco caratterizzata o addirittura dimessa la posizione assunta dalla stessa [CCC] quando agli atti ben si legge l'esposto anche a sua firma ove almeno una pagina è dedicata a descrivere in ogni particolare e con precisione e coerenza la vicenda del falso documento.

E' bene osservare in questa sede, se del caso integrando sul punto la motivazione del provvedimento impugnato, che la circostanza della consegna della falsa sentenza del Tribunale di Roma costituisce elemento probante non solo dell'illecito contestato al capo "d" della incolpazione, ma anche, almeno in termini di consistente supporto probatorio, degli illeciti di cui ai capi "a", "b" e "c" perché esso rappresenta una evidente conferma all'assunto della scorretta informazione sullo svolgimento del mandato e sullo stato dei contenziosi e, quindi, del mancato \ ritardato adempimento che l'informazione mancante o fuorviante intendeva occultare.

Anche la contestazione della ritardata restituzione dei documenti di causa trova conferma nella mancata o non corretta informazione, e quindi nella consegna della copia di una sentenza inesistente che di quella falsa informazione costituisce il culmine, essendo quest'ultima funzionale anche all'elusione dell'obbligo di restituzione.

La trama argomentativa della decisione impugnata, che ove necessario va letta con le ulteriori integrazioni offerte in questa sede, risulta pertanto logica e coerente, priva di aporie o salti e, ancora, completa ed esauriente per tutte le parti significative e non rimane in nessuna parte scalfita dai rilievi e dalle critiche proposte nell'atto di impugnazione (tranne, per come si è detto, riguardo al capo "E" dell'incolpazione).

La motivazione dell'affermazione di responsabilità, a ben guardare, si regge anche sopra risultanze documentali incontestate o difficilmente contestabili quali, ad esempio, lo iato temporale tra il conferimento dei mandati (date delle procure e del versamento degli acconti) ed i ricorsi giudiziari, le mail in cui si forniscono false rassicurazioni sul buon esito dei contenziosi e, soprattutto, la consegna della copia della falsa sentenza che, senza ombra di dubbio, è attribuibile all'incolpato per tutte le ragioni già esposte nel provvedimento impugnato oltre che per le ulteriori osservazioni qui prospettate.

Gli ulteriori rilievi mossi nel ricorso al CNF sull'iter motivo seguito dall'organo distrettuale attengono a profili marginali, irrilevanti ed inconferenti e, peraltro, risultano del tutto infondati.

Tanto deve, ad esempio, dirsi sul rilievo della presunta irrilevanza -perché de relato- delle dichiarazioni testimoniali rese dall'avv. [EEE]: orbene l'avv. [EEE] ha riferito circostanze a lei note per scienza diretta quali, ad esempio, quelle della inesistenza di contatti o trattative a fini conciliativi intrattenuti tra l'incolpato e la stessa avv. [EEE]. Anche la smentita dell'esistenza delle suddette trattative con altri soggetti depositari di funzioni e competenze in ambito della [ALFA] ha indubbia valenza probatoria laddove la testimonianza descrive che nessuno dei funzionari [ALFA] contattati dall'avv. [EEE] era a conoscenza di un qualche approccio a fini conciliativi da parte dell'incolpato.

Di nessun rilievo è la mancata assunzione della testimonianza della dr.ssa [FFF] (funzionaria [ALFA]). Infatti la stessa viene chiamata in causa da una mail che proprio l'incolpato ha consegnato alla sig.ra [CCC] e che risulta essere stata trasmessa alla dr.ssa [FFF]. Orbene ai fini probatori è di assoluto rilievo il contenuto della mail (per la parte in cui si riferisce all'essere già intervenuto un pronunciamento giudiziale) e la consegna della stessa in copia alla [CCC], mentre non lo è affatto la veridicità o meno della mail ovvero l'effettiva ricezione o meno da parte della dr.ssa [FFF]: va al proposito ricordato che in nessuna parte della sua impugnazione l'incolpato ha contestato il contenuto della predetta mail, di esserne l'autore e di averla consegnata alla [CCC].

Non corrisponde alle risultanze procedimentali che gli avv.ti [GGG] e [HHH] abbiano riferito solo circostanze apprese dall'avv. [EEE] atteso che nelle loro deposizioni hanno parlato anche di altro, come ad esempio (la [HHH]) delle richieste di delucidazioni in ordine alla copia della falsa sentenza ovvero (l'avv. [GGG]) dei ripetuti contatti con gli interessati e delle difficoltà nell'ottenere la restituzione del fascicolo e, ancora, della mancata consegna della copia della perizia contabile oltre che dei risultati dell'accesso agli atti del procedimento presso la [ALFA].

E' del tutto irrilevante il fatto che la perizia contabile non si trovi agli atti del fascicolo processuale perché, secondo la critica mossa dal ricorrente, avrebbe dovuto essere depositata solo dopo l'escussione del consulente. Quel che ai fini deontologici più rileva è

la circostanza che la copia di quella perizia mai è stata consegnata ai clienti nonostante le reiterate richieste -né è stata prodotta nell'ambito del procedimento disciplinare per come si ritiene di dover aggiungere ad integrazione della motivazione della prima decisione- cosicché è da ritenere che quella perizia mai sia stata redatta e, probabilmente, mai il consulente sia stato effettivamente incaricato nonostante il [RICORRENTE] si fosse fatta consegnare la provvista economica per quella prestazione.

Anche le sentenze prodotte avanti il Consiglio Nazionale Forense in allegato alla nota difensiva del 31\10\2023 risultano ai fini del presente giudizio prive di significato e rilievo perché confermano un dato pacifico (cioè quello per cui l'avv. [RICORRENTE] si è di sovente occupato, ed anche con un certo successo, di contenziosi per conto di vari clienti nei confronti dell'azienda pubblica [ALFA] di Roma) ma che è del tutto irrilevante in relazione ai rapporti professionali intercorsi tra lo stesso [RICORRENTE] ed i sigg.ri [AAA] \ [BBB] e [CCC] \ [DDD].

Nulla infatti tali documenti dicono riguardo ai ritardi nell'assolvimento del mandato ricevuto dai predetti soggetti, né in ordine alle false informazioni e rassicurazioni fornite o alla formazione e consegna di un documento falso ed alla mancata o tardiva restituzione dei documenti del fascicolo di studio e della perizia contabile in particolare.

Essendo quindi risultata validamente motivata la piena prova delle condotte contestate all'avv. [RICORRENTE] in relazione ai capi da "A" a "D" della contestazione, va rilevato come esse integrino la violazione dei canoni deontologici a cui la contestazione ha fatto riferimento.

Al riguardo sovengono ripetuti, pacifici e chiarissimi pronunciamenti del Consiglio Nazionale Forense.

La violazione dei canoni sull'obbligo di corretta informazione (art. 27 CDF) e di adempimento del mandato (art. 26 DDF) e quindi dei principi generali di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro è stata affermata dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 127 del 16 giugno 2023 proprio in un caso in cui, analogamente a quello che ci occupa, si è segnalato che *"...Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica (Nella specie, l'avvocato aveva ommesso per oltre cinque anni di eseguire il mandato professionale conferitogli, ma nel contempo rassicurando in modo menzognero il cliente circa l'esecuzione dell'attività professionale richiesta e dovuta).*

Negli stessi termini Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 28 del 7 marzo 2023, e n. 231 del 29 novembre 2022 per cui *"...Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica..."*.

È stata stigmatizzata in modo particolare la condotta di aver fornito informazioni false nella sentenza C.N.F. n. 210 dell'11 novembre 2022: *"...Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdf, già art. 38 codice previgente) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già artt. 5 e 8 codice previgente) la condotta dell'avvocato che, dopo avere accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.*

In ordine alla mancata restituzione della documentazione ricevuta dal cliente rileva Consiglio Nazionale Forense sentenza del 13 dicembre 2018, n. 179 e n. 213 del 18 dicembre 2017 per cui: *"...L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario....".-*

Risulta invece frutto di una erronea lettura del canone e dei principi deontologici l'affermazione di responsabilità disciplinare per il capo "E" dell'*incolpazione* in relazione alla mancata restituzione delle somme di denaro percepite dall'avv. [RICORRENTE] e versategli dai sigg.ri [AAA] - [BBB] e [CCC] – [DDD].

Va ricordato che le somme di che trattasi sono state tutte debitamente oggetto di fatturazione come da documenti fiscali che si trovano in atti e l'incasso delle stesse è stato riferito ai compensi o alle spese dell'attività professionale oggetto del mandato.

Si tratta allora di stabilire se il professionista abbia o meno l'obbligo di restituire - immediatamente a fronte della richiesta dei clienti- quanto abbia incassato, peraltro a fronte di regolare emissione di fattura, a titolo di acconto sui compensi per l'attività svolta o da svolgere.

Tale situazione non può in alcun modo essere assimilata ad una delle ipotesi disciplinate dall'art. 30 del codice deontologico forense in cui il professionista sia consegnatario di denaro altrui o che abbia ricevuto per conto della parte assistita: senz'altro in tali ipotesi l'avvocato non può indugiare nella consegna del compendio al titolare.

Le somme incassate dal professionista a titolo di compenso, o in conto dei compensi anche per attività ancora da svolgere, sono invece già dell'avvocato sicché egli legittimamente le incassa e le trattiene.

Nel caso in cui si contesti all'avvocato di non avere adempiuto correttamente agli obblighi discendenti dall'assunzione del mandato non può invece prefigurarsi un obbligo, immediato ed automatico, per cui egli debba restituire quanto abbia legittimamente incassato. Egli sarà tenuto alla restituzione -ed alla refusione degli eventuali danni- solo successivamente ad una declaratoria giudiziale che lo abbia dichiarato inadempiente e

che lo abbia condannato, appunto, alla restituzione che, peraltro, potrebbe essere giudizialmente stabilita solo in termini parziali.

Anticipare un tale obbligo già alla richiesta del cliente, ed addirittura far discendere dal suo mancato assolvimento una violazione deontologica e l'applicazione di una sanzione disciplinare, comporterebbe persino la violazione del diritto di difesa perché il professionista, a fronte della semplice richiesta del cliente insoddisfatto volta alla restituzione degli importi già versati a titolo di compensi, non potrebbe nemmeno contestare e difendersi se non incorrendo in un illecito deontologico.

A corredo di quanto qui si sostiene va evidenziato che la contestazione mossa sul punto all'avv. [RICORRENTE] non indica alcuna norma deontologica che si assume violata, né tipica né generale e, nella sostanza, si risolve nella mera petizione di principio per cui non avendo adempiuto alla prestazione promessa avrebbe in modo automatico dovuto restituire le somme percepite in conto dei compensi.

Si aggiunga che nel caso l'avv. [RICORRENTE], seppure con ritardo, ha posto in essere una significativa attività professionale (la redazione e la proposizione dei ricorsi ex art. 447 bis cpc nel dicembre 2016) e non v'è alcun elemento per sostenere che tale attività non siano stata o non poteva essere utile ed efficace per le parti assistite seppure, in seguito, queste su consiglio di altro professionista hanno ritenuto di dovervi rinunciare.

In tema va anche osservato che le somme incassate e fatturate dall'avv. [RICORRENTE] non appaiono, *ictu oculi*, manifestamente sproporzionate rispetto alle prestazioni professionali che avrebbero dovuto essere rese o, ancora, rispetto a quelle che sono state senz'altro rese (proposizione dei ricorsi ex art. 447 bis cpc).

La decisione del CDD di Roma va quindi riformata nella parte in cui ha dichiarato l'avv. [RICORRENTE] responsabile anche per la violazione contestata al capo "E" della contestazione dovendosi sul punto dichiarare il non luogo a provvedimento disciplinare per insussistenza di illecito deontologico.

Il trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente si duole dell'entità della sanzione irrogata in anni due di sospensione lamentandone la particolare asprezza e la carenza di motivazione sul punto.

Invero la motivazione del provvedimento impugnato risulta sul punto congrua ed esauriente laddove ha fatto riferimento alla molteplicità e reiterazione degli illeciti deontologici ed alla loro particolare gravità, specie per quello di cui al capo "D" della incolpazione.

Tuttavia il venir meno dell'affermazione di responsabilità disciplinare in relazione al capo "E" determina la necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio in questa sede di appello.

L'incolpato si è reso responsabile di plurime e reiterate condotte di omessa o falsa informazione alle parti assistite. Ciò comporta la violazione del comma 6 dell'art. 27 del CDF (sanzione della censura e, nella forma aggravata, sospensione sino ad un anno).

E' risultata integrata anche la reiterata violazione dell'obbligo di puntuale adempimento del mandato (comma 3 dell'art. 26 CDF per cui è pure prevista la sanzione edittale della censura ovvero sospensione sino ad un anno per la forma aggravata) nonché dell'obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 c. 1, sanzione edittale dell'avvertimento e della sospensione sino a mesi 2 per l'ipotesi grave).

Tali condotte, oltre ad integrare violazione di norme deontologiche tipizzate, hanno concretato anche la grave violazione di principi generali di fondamentale importanza, segnati in particolare dagli artt. 9 e 11 CDF (probità, lealtà, decoro, correttezza, lealtà, fiducia).

Di particolare rilievo, rispetto alla violazione dei principi generali della deontologia forense, la condotta contestata al capo "D" relativa alla consegna alla parte assistita della copia di una sentenza artefatta.

Si tratta di una condotta che rappresenta un eclatante tradimento della natura fiduciaria del rapporto cliente \ avvocato ed una violazione oltremodo grave ai principi di lealtà e correttezza cui la condotta dell'avvocato deve uniformarsi innanzitutto nei rapporti con la parte assistita.

La contestazione di cui al capo "D" è stata elevata con riferimento a norme deontologiche generali e non tipizzate e, tuttavia, nella vicenda che ci occupa essa assume connotati di gravità ben più spiccata rispetto alle pure contestate violazioni di norme tipiche come quelle di cui ai capi da "A" a "C".

In ragione di ciò e della previsione di cui all'art. 21 comma 2 CDF per cui oggetto della valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato, va qui ritenuto che la sanzione da applicare vada commisurata in relazione alla particolare gravità della condotta di cui al capo "D" che è senz'altro espressione di particolare intensità del dolo e che ha compromesso nel modo più grave l'immagine della professione forense (commi 3 e 4 art. 21 CDF).

Deve quindi procedersi innanzitutto individuando, così come indica l'art. 20 del CDF, la sanzione da applicare per la violazione dei canoni deontologici non tipizzati richiamati nel capo "D" dell'incolpazione.

Il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate.

Orbene la formazione e la consegna alla parte assistita di un documento falso pregiudica un duplice ordine di interessi e valori: il primo è senz'altro quello del diritto della parte assistita ad essere informata correttamente e fedelmente di ogni aspetto della controversia, il secondo attiene proprio al generale dovere di verità cui l'avvocato è tenuto ad uniformarsi e che, qualora venga violato con la consapevole introduzione di prove false in ambito processuale, costituisce una delle più gravi violazioni tipizzate previste dal CDF (art. 50 co. 1 con sanzione edittale della sospensione da uno a tre anni ed aggravata sino alla radiazione).

E' chiaro che nel caso che ci occupa non si è integrata la violazione dell'art. 50 perché non è stata introdotta in un processo una prova falsa, tuttavia l'analogia tra la condotta oggetto del presente giudizio e quella disciplinata dal primo comma dell'art. 50 è evidente in quanto l'atto deontologicamente illecito si caratterizza per la formazione ed utilizzo di una prova documentale falsa (appunto la sentenza artefatta), con l'unica differenza per cui nell'ipotesi disciplinata dalla norma il falso è funzionale alla prova processuale mentre nella vicenda che ci occupa è diretto a determinare nella sfera psichica del cliente un certo (erroneo) convincimento.

Tale evidente ed abbastanza immediata analogia suggerisce che proprio la previsione del primo comma dell'art. 50 CDF può costituire un parametro idoneo di riferimento per individuare la sanzione da applicare nel caso che ci occupa.

Orbene, essendo la sanzione edittale prevista quella della sospensione da uno a tre anni e rappresentando la violazione che qui ci occupa una infrazione meno grave di quella dell'art. 50 perché il falso non è utilizzato in un processo, appare ragionevole e prudente orientarsi intorno al minimo della previsione edittale e, quindi, ad anni uno di sospensione. Considerata poi la concorrenza di tutte le altre violazioni di cui ai capi da "A" a "C" della incolpazione, la cui gravità discende anche dalla reiterazione e dalla pluralità di infrazioni, un apprezzamento unitario e complessivo suggerisce l'irrogazione della sospensione dall'esercizio professionale per anni uno la cui entità appare senz'altro equa e prudente in ragione, per come spiegato, della particolare gravità della violazione di cui al capo "D" e della pluralità e reiterazione delle condotte dei precedenti capi.

Ad ulteriore corredo si aggiunga che al medesimo risultato della sospensione di anni uno si perverrebbe ove si prendano in considerazione le sanzioni tipiche contestate ai capi "A" e "B" (più gravi di quelle di cui al capo "C") che prevedono l'irrogazione nei casi gravi della sospensione sino ad un anno.

Orbene sia l'omessa o falsa informazione sia l'inadempimento del mandato devono qui considerarsi particolarmente gravi vuoi perché reiterati in numerose occasioni e per diversi clienti, vuoi perché posti in essere con modalità particolarmente callide ed insidiose come,

appunto, quelle del falso riferimento all'intervento di pronunce giurisdizionali favorevoli e del tentativo di dimostrare l'esistenza di tali pronunce attraverso falsi dati documentali. Si ritiene pertanto equo irrogare la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma del 3 febbraio 2022 n. 16\2022 R.D. resa nel procedimento 171\2020 cui è stato riunito quello n. 172\2020 nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] iscritto nell'ordine di Tivoli, accoglie il ricorso limitatamente al capo "E" dell'incolpazione e dichiara il non luogo a provvedimento disciplinare in relazione a tale contestazione, rigetta il ricorso nel resto e per l'effetto applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense che ridetermina in anni uno di sospensione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà